

Allegato C

#### DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

#### SERVIZIO POLITICHE SOCIALI Ufficio Programmazione Politiche Sociali. Osservatorio Sociale Regionale

#### Modello di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS)

# REGIONE ABRUZZO dal titolo

# COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COI I ETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

MANDATO COLLETT	IVO SPECIALE (	CON RAPPR	ESENTANZA
I sottoscritti:			
a. Capofila:			
(nominativo legale rappresentante)	(qualifica)	•••••	(denominazione ente)
b. Membri:			
(nominativo legale rappresentante)	(qualifica)		(denominazione ente)
(nominativo legale rappresentante)	(qualifica)	•••••	(denominazione ente)
(nominativo legale rappresentante)	(qualifica)	•••••	(denominazione ente)
	PREMESSO		
che rappresentano i soggetti ch	e si candidano per la	a realizzazione o	del progetto previsto
nell'Avviso pubblico RETI P	-		
Determina Dirigenziale n	del	;	



che, nel caso di ammissione a finanziamento, gli operatori suindicati si impegnano alla realizzazione dell'intervento secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui al progetto "......(titolo).......";

#### **DICHIARANO**

di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di cui al progetto suindicato.

- .....(i membri).......conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale al ...........(Capofila)......, e per essa a .............(Rappresentante legale capofila)......, suo rappresentante legale pro-tempore, il quale in forza della presente procura:
- a. è autorizzato a stipulare, in nome e per conto di ......(Capofila)....... nonché dei .....(membri)....., con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto in titolo;
- b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei confronti dell'Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all'estinzione di ogni rapporto.

L'Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori.

#### Art. 1 (Impegni dei soggetti attuatori)

I sottoscritti si obbligano, attraverso gli organi di gestione dell'Associazione indicati nel seguito, a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del progetto anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte.

Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta



esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte della presente associazione.

I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione del progetto e concordano altresì di favorire in ogni possibile forma, modalità operative per facilitare l'integrazione tra le diverse rispettive competenze.

# Art. 2 (Doveri del mandatario)

- 1. L'associato "......(capofila)......" si impegna a svolgere in favore dell'Associazione qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento con gli Enti concedenti, nonché a coordinare:
  - gli aspetti amministrativi e legali correnti;
  - i rapporti con la Regione Abruzzo.

#### 2. In particolare esso assume:

- a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla data di scadenza del progetto conformemente alle norme stabilite dalla Regione Abruzzo, nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del progetto;
- b. la responsabilità ed il coordinamento generale del progetto;
- c. la responsabilità del coordinamento della progettazione e organizzazione delle attività connesse al progetto;
- d. il coordinamento dei rapporti finanziari, provvedendo ad incassare le somme dovute sia in acconto che a saldo, ottemperando alle indicazioni impartite dal Dirigente regionale in ordine alle disposizioni di cui alla L. 136 del 13.08.2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- e. il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto, compreso il versamento degli importi di competenza di ciascuno dei soggetti attuatori così come definiti all'interno di successivi accordi organizzativi fra i soggetti medesimi entro 30 gg. dal ricevimento dei finanziamenti da parte degli Enti conferenti il finanziamento;



f. il coordinamento nella predisposizione della relazione;

#### Art. 3 (Doveri dei membri)

- 1. Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati soggetti attuatori secondo quanto indicato nel progetto e specificato dai successivi accordi organizzativi.
- 2. I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalla Regione Abruzzo, nonché la predisposizione della relazione finale relativamente alle proprie attività.
- 3. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di competenza previste per la realizzazione del progetto.

# Art. 4 (Coordinamento e gestione)

Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed operativi, durante la realizzazione del progetto, sarà demandato a ".....(capofila)......".

# Art. 5 (Il Responsabile amministrativo)

- II Responsabile amministrativo è individuato nel Responsabile Amministrativo del Capofila o, nel caso in cui questi sia rinunciatario, è nominato dal Legale rappresentante del Capofila.
- 2. Egli è responsabile della corretta tenuta della contabilità finanziaria del Progetto, assumendo come riferimento le voci e le entità finanziarie comprese nel preventivo approvato dalla Regione Abruzzo. All'uopo si relaziona al Legale rappresentante ed utilizza i necessari supporti tecnico-amministrativi onde produrre, per ogni singola voce di spesa, le opportune giustificazioni contabili.
- 3. Allo stesso competono le seguenti funzioni:
  - a. predispone la documentazione richiesta dai competenti Uffici della Regione Abruzzo al rappresentante Legale dell'Organismo Capofila;
  - b. assolve agli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione finanziaria del corso;
  - c. predispone il rendiconto delle spese.

#### Art. 6 (Segreteria)

- 1. I servizi di segreteria consistono principalmente nella:
  - a. verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione finanziaria;
  - b. tenuta e archiviazione della documentazione relativa al progetto;
  - c. archiviazione delle fatture, delle note ed ogni altro giustificativo di spesa, predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi adempimenti finanziari di pagamento.
- 2. I compiti di segreteria vengono svolti da personale interno degli Enti sottoscrittori.

#### Art. 7 (Controllo e ripartizione delle spese)

- 1. Il capofila ed i membri sono tenuti al rispetto delle procedure definite dalla Regione Abruzzo per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del progetto.
- 2. Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle attività.
- 3. Tutte le spese di interesse comune saranno imputate fra i costi di competenza del soggetto capofila.

# Art. 8 (Riservatezza)

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.

Art. 9 (Validità)



1. Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata da parte della Regione il finanziamento sul rendiconto presentato, alla data dell'avvenuta erogazione del saldo finale del finanziamento.

Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori e/o con gli stessi Enti concedenti tali da rendere applicabile il presente atto.

# Art. 10 (Modifiche al presente atto)

1. Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto, sottoscritto da tutti i soggetti.

# Art. 11 (Arbitrato e foro competente)

- 1. Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. L'arbitrato avrà luogo a L'Aquila.
- 2. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.